

Normativa e prassi

Art bonus e tax credit musica: sostegno per l'arte più ampio

13 Dicembre 2017

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge in materia di spettacolo che, tra l'altro, interviene anche sulla disciplina dei crediti d'imposta previsti a supporto del settore

Arriva in Gazzetta Ufficiale la **legge 175/2017**, contenente "*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*": dal punto di vista tributario, si segnalano le disposizioni relative all'*art bonus* e al *tax credit* musica, interessate da importanti novità.
Di seguito una sintesi delle nuove disposizioni.

Art bonus

L'espressione *art bonus* indica il credito di imposta che l'**articolo 1**, DI 83/2014 riconosce, nella misura del 65%, per le erogazioni liberali effettuate a sostegno del patrimonio artistico e culturale. Inizialmente la previsione riguardava solo il triennio 2014-2016 e solo con la legge di stabilità 2016 ha acquisito carattere permanente (cfr **articolo 1**, comma 318, legge 208/2015).

L'*art bonus* spetta a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro, siano essi persone fisiche o soggetti titolari di reddito d'impresa. Nel primo caso il credito è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile; nel secondo caso, invece, nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Il credito maturato non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei limiti quantitativi di 250mila e 700mila euro previsti dalla legge.

Importanti chiarimenti sulla disciplina dell'agevolazione sono contenuti nella **circolare n. 24/E** del 31 luglio 2014 e nella **risoluzione n. 87/E** del 15 ottobre 2015.

Ambito oggettivo: novità

L'articolo 5, comma 1, della legge in esame modifica l'articolo 1, DI 83/2014, ampliando l'ambito

oggettivo di applicazione dell'*art bonus*.

Prima di entrare nel dettaglio della modifica, appare opportuno richiamare alcune precisazioni contenute nella ricordata circolare n. **24/E**.

Il documento di prassi indica gli scopi che le erogazioni liberali devono perseguire:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004)
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico sinfoniche o di enti e istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Con l'entrata in vigore della legge in commento alle suddette finalità si aggiunge quella di sostegno *"delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione"*.

L'ambito oggettivo di applicazione dell'*art bonus* è stato ampliato anche dall'**articolo 17**, DI 189/2016, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*. Infatti, dal 19 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto, possono usufruire dell'*art bonus* le donazioni:

- a favore del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal sisma anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose
- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Sull'ambito oggettivo dell'agevolazione è intervenuta la recente **risoluzione n. 136/E** del 7 novembre scorso con cui l'Agenzia delle entrate, acquisito il parere del Mibact, ha chiarito che un museo, gestito da una fondazione costituita da un ente pubblico, può essere annoverato tra i *"luoghi della cultura di appartenenza pubblica"* e ha individuato, seppure a titolo *"esemplificativo e non esaustivo"*, i criteri (per i quali si rinvia al documento di prassi) in base ai quali può essere ritenuto soddisfatto il requisito dell'appartenenza pubblica.

Tax credit musica

La locuzione *tax credit* musica indica il credito di imposta disciplinato dall'[articolo 7](#), commi da 1 a 6, DI 91/2013 e dal Dm 2 dicembre 2014 (emanato dal Mibact, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze) con la finalità di promuovere la musica dei giovani talenti.

Il credito è riconosciuto nella misura del 30% dei *“costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali”* a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, individuate dall'[articolo 78](#), legge 633/1941 (note come imprese discografiche) e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012.

Il decreto attuativo, tra l'altro, fornisce indicazioni sulla procedura di accesso e riconoscimento dell'agevolazione prevedendo che le imprese presentino l'istanza al Mibact, che decide in senso positivo o negativo dopo aver verificato il rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali. Il ministero, al termine della verifica, comunica l'esito all'istante e in caso positivo anche l'importo.

Lo stesso Mibact provvede, altresì, a inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie, con l'importo assegnato a ciascuna di esse, allo scopo di consentire alla stessa, attraverso controlli automatizzati, che non vengano utilizzati in compensazione importi superiori a quelli riconosciuti.

Anche il *tax credit* per la musica non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap.

Il [provvedimento 23 dicembre 2015](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (a tal fine, la [risoluzione n. 4/E](#) del 18 gennaio 2016 ha istituito il codice tributo 6849).

Ambito temporale

La versione previgente dell'articolo 7, comma 1, DI 91/2013, riconosceva il credito di imposta solo per il triennio 2014-2016.

Il comma 3 dell'articolo 5 della legge in esame reintroduce il credito di imposta a partire dal 2018, senza circoscrivere il periodo di applicazione: l'agevolazione diviene, pertanto, permanente.

Ambito oggettivo

In base alla disciplina previgente il credito d'imposta era riconosciuto esclusivamente per opere prime e seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

La definizione di “opera” è contenuta nell'articolo 2 del ricordato Dm attuativo 2 dicembre 2014 in

base al quale sono tali *“le registrazioni fonografiche o videografiche musicali composte da un insieme di almeno otto brani, non già pubblicati, diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti”*.

La novità introdotta dal comma 3 del più volte citato articolo 5 della legge in esame è rappresentata dal riconoscimento del credito, non solo per le opere prime e seconde, ma anche in relazione alle opere terze.

di

Annarita Gurrado

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/art-bonus-e-tax-credit-musica-sostegno-larte-piu-ampio>